

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

19 DIC. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 DIC. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUCELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Arraando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 1346 -

OGGETTO:

approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro per il "Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Arca di Montalto di Castro-Tarquinia" tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività produttive e la Regione Lazio



1346 19 DIC. 2003 6

OGGETTO: APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO D'AREA MONTALTO DI CASTRO - TARQUINIA" TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA, IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA REGIONE LAZIO

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, che disciplina le procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli Enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'art. 2 della n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44, intitolata "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" come modificata dalla delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002;

VISTA la delibera CIPE del 22 giugno 2000 n. 69 che prevede, tra l'altro, l'affidamento all'ex Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) la attivazione e realizzazione di protocolli aggiuntivi in materia di contratti d'area sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalità e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla Legge dicembre 1992, n. 488;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 "Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003";

CONSIDERATO che la stessa delibera CIPE 138/2000 al punto 5.4 del dispositivo stabilisce che nell'ambito delle risorse assegnate alle finalità delle Intese Istituzionali di programma per il triennio 2001-2003, una quota massima del 30% dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione, può essere eccezionalmente impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA la delibera CIPE 24 ottobre, n. 88 "Modifica delibera CIPE 138/2000 Ampliamento del limite delle risorse da destinare alle attività produttive nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Lazio, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

VISTO in particolare l'articolo 7.2 dell'Intesa che stabilisce che costituiscono parte integrante dell'Intesa dal momento della loro approvazione, i Patti territoriali promossi dalle autonomie locali e gli altri strumenti di programmazione negoziata che saranno o che risultano già attivati sul territorio regionale;

CONSIDERATO che tra gli strumenti attivati elencati nello stesso art. 7.2 figura, tra gli altri, il Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale dell'11 aprile 2000, n. 1298 che ratifica "Accordo fra le Amministrazioni ai sensi dei punti 3.6 e 3.9 della delibera CIPE 21 marzo 1997 e dell'art. 2, comma 203, lett. C) della Legge 662/1996;

1346 19 DIC 2003

VISTO il Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia, sottoscritto tra le parti il 27 luglio 2000;

CONSIDERATO che detto Contratto prevede la possibilità di sviluppare ulteriori attività attraverso la stipula di un protocollo aggiuntivo;

CONSIDERATO che in sede di Comitato per il coordinamento dell'iniziativa per l'occupazione c/o la Presidenza del consiglio dei Ministri, nelle riunioni tecniche tenutesi nelle date del 27 luglio 2002 e del 3 ottobre 2002, la Regione Lazio, al fine di agevolare le richieste del Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di Responsabile Unico del Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia, si è impegnata a destinare l'importo di € 6 milioni per le agevolazioni delle attività produttive relative al Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 138/2000;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione del 3 ottobre, come da verbale redatto, presenti: il Responsabile Unico del CdA, i rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive e della Regione Lazio, i Sindaci di Montalto di Castro e Tarquinia, i rappresentanti dell'Assindustria e della società di promozione SPAL e le rappresentanze sindacali e territoriali, è stato concordato che le citate risorse della delibera CIPE 138/2000 saranno utilizzate attraverso l'espletamento di un bando pubblico ai sensi della Legge 488/92;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota prot. n. 38966 del 25 ottobre 2002, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'avvio delle procedure per la firma di un Accordo di Programma Quadro, come previsto al punto 5.2 del dispositivo della delibera CIPE 138/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1685 del 13 dicembre 2002 con la quale si attribuiscono agli strumenti della programmazione negoziata (art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1966, n. 662 e successive modificazioni) parte delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 138/2000;

VISTO lo schema di Accordo di Programma Quadro "Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area Montalto di Castro - Tarquinia" elaborato in modo coordinato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica, che è parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la Relazione tecnica, "allegato 2" del detto schema di Accordo, parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che l'Accordo individua nel quadro finanziario, all'art. 4, le fonti relative alla copertura finanziaria degli interventi da selezionare con le procedure e modalità della L. 488/1992 e secondo le procedure e modalità di cui alla circolare ministeriale n. 900019 del 15 gennaio 2001, per un totale di € 6.000.000,00 a valere sulle risorse destinate per il triennio 2001/2003 alle aree depresse del Lazio con la delibera CIPE n. 138/2000;

VISTA la delibera CIPE 17 del 9 maggio 2003, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento Legge 208/1998 Triennio 2003-2005 (Legge finanziaria 2003, art. 61)";

CONSIDERATO che la suddetta delibera 17/03 prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2003 ai fini della programmazione a cura delle Amministrazioni centrali e regionali delle risorse ripartite con deliberazioni CIPE nn.142/99, 84/00, 138/00 e 48/01 disponendo in caso di non adempimento la riprogrammazione delle risorse da parte del CIPE, nell'ambito dei nuovi stanziamenti a favore delle aree sottoutilizzate;

RITENUTO di dover affidare al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, le attività necessarie per la sottoscrizione e l'attuazione dell'Accordo di Programma quadro entro la data del 31 dicembre 2003;

ESPERITA la procedura di concertazione

All'unanimità



1346 19 DIC. 2003

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro "Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area Montalto di Castro - Tarquinia" tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 1) TV
CON RELATIVO ALLEGATO TECNICO (ALLEGATO 2)
- 2) di destinare alla copertura finanziaria degli interventi, da selezionare con le procedure e modalità della L. 488/1992 e secondo le procedure e modalità di cui alla circolare ministeriale n. 900019 del 15 gennaio 2001, l'importo di € 6.000.000 a valere sulle risorse ripartite per il triennio 2001/2003 alle aree depresse del Lazio con la delibera CIPE n. 138/2000;
- 3) di affidare al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale le attività necessarie per la sottoscrizione e l'attuazione dell'Accordo di Programma quadro entro la data del 31 dicembre 2003;

Allegato



ALLEGATO.doc

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



22 DIC. 2003



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

E

LA REGIONE LAZIO

VISTO l'art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare l'articolo 15 comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante "Disciplina la programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997" n. 29;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 riguardante "Accordo di Programma Quadro Gestione degli interventi mediante applicazione informatica";

VISTA la Delibera del CIPE 2 agosto 2002 n. 76 "Accordi di programma quadro - modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPOSTO
DA N. 11 PAGINE

[Handwritten signature]



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge Quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

VISTA la delibera del CIPE n.138 del 21 dicembre 2000 "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003" ed in particolare il punto 5.1 (e relativo allegato 6), che assegna alla Regione Lazio la quota ordinaria pari euro 58.545.037,62;

CONSIDERATO che la stessa delibera CIPE 138/00 al punto 5.4 del dispositivo stabilisce che nell'ambito delle risorse assegnate alle finalità delle Intese istituzionali di programma per il triennio 2001-2003, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione, può essere eccezionalmente impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA la delibera CIPE 24 ottobre 2002, n.88, "Modifica delibera Cipe 138/2000 Ampliamento del limite delle risorse da destinare alle attività produttive nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma";

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n.16 "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (art.60 e 61 della legge n.289 del 27/12/2002, Legge finanziaria 2003);

VISTA la delibera CIPE del 22 giugno 2000 n. 69 che prevede, tra l'altro, l'affidamento all'ex Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) la attivazione e realizzazione di protocolli aggiuntivi in materia di contratti d'area sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalità e i criteri previsti in attuazione dell'art.1, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito dalla Legge dicembre 1992, n.488;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 31 luglio 2000, n. 320 recante il regolamento concernente ." Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Lazio, approvata dal CIPE il 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

VISTA la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 15 gennaio 2001 ex n.900019 concernente criteri e modalità per l'attuazione dei protocolli aggiuntivi previsti dalla indicata delibera del CIPE n.69/2000;

VISTO in particolare l'articolo 7.2 dell'Intesa che stabilisce che costituiscono parte integrante dell'intesa dal momento della loro approvazione, i Patti territoriali promossi dalle

autonomie locali e gli altri strumenti di programmazione negoziata che saranno o che risultano già attivati sul territorio regionale;

CONSIDERATO che tra gli strumenti attivati elencati nello stesso art. 7.2 figura, tra gli altri, il Contratto d'area di Montalto di Castro;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale dell'11 aprile 2000, n. 1298 che ratifica " Accordo fra le Amministrazioni ai sensi dei punti 3.6 e 3.9 della delibera Cipe 21 marzo 1997 e dell'art. 2, comma 203, lett. C) della legge 662/96";

VISTO il Contratto d'Area di Montalto di Castro – Tarquinia, sottoscritto tra le parti il 27 luglio 2000;

CONSIDERATO che detto Contratto prevede la possibilità di sviluppare ulteriori attività attraverso la stipula di un protocollo aggiuntivo;

CONSIDERATO che in sede di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle riunioni tecniche tenutesi nelle date del 27 luglio 2002 e del 3 ottobre 2002, la Regione Lazio, al fine di sostenere le richieste del Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di Responsabile unico del Contratto d'Area di Montalto di Castro-Tarquinia, ha preso l'impegno di destinare l'importo di euro 6 milioni per le agevolazioni delle attività produttive relativo alle finalità del protocollo aggiuntivo del Contratto d'area, a valere sulle risorse di cui alla delibera Cipe 138/00;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione del 3 ottobre 2002, come da verbale redatto, presenti: il Responsabile unico del CdA, i rappresentanti del Ministero delle Attività produttive e della Regione Lazio, i sindaci di Montalto di Castro e di Tarquinia, i rappresentanti dell'Assindustria e della Società di promozione SPAL e le rappresentanze sindacali e territoriali, è stato concordato che le citate risorse della delibera Cipe 138/00 saranno utilizzate attraverso l'espletamento di un bando pubblico ai sensi delle Legge 488/92;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1685 del 13 dicembre 2002 con la quale si attribuiscono agli strumenti della programmazione negoziata (art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni) parte delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 138 del 2000;

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Viterbo, datata 3 dicembre 2003, con la quale lo stesso in quanto soggetto Responsabile unico del Contratto d'Area Montalto di Castro e Tarquinia ha trasmesso la dichiarazione congiunta, prot. n. 24840 e 28927 del 3/12/03, dei sindaci dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro relativa alla esistenza sui propri territori delle infrastrutture atte a soddisfare lo sviluppo locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. del che approva lo schema di Accordo di Programma quadro "Protocollo aggiuntivo del Contratto d' del Contratto d'Area Montalto di Castro e Tarquinia";

STIPULANO IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CONTRATTO
D'AREA MONTALTO DI CASTRO -TARQUINIA

Articolo 1

Finalità ed obiettivi generali

- a) Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato alla incentivazione dell'imprenditoria locale nelle aree dei comuni di Montalto di Castro e di Tarquinia ed in particolare all'attuazione di nuove iniziative produttive nei settori dell'industria e del turismo per il completamento del processo di sviluppo dell'area di crisi di cui al D.P.C.M. del 15 aprile 1998 (allegato n.1)

Per tali aree di crisi è prevista la possibilità di finanziare nuovi investimenti produttivi da realizzare nell'ambito dello strumento della programmazione negoziata: Contratto d'area.

I risultati attesi, come meglio specificato nell'allegato 1, si possono valutare in una previsione di investimenti per un volume complessivo di circa 40 milioni di euro in grado di attivare nuova occupazione diretta nel breve-medio termine di circa 220 unità di addetti.

- b) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Programma e costo degli interventi

1. Gli obiettivi richiamati nel precedente articolo sono analiticamente descritti nel documento tecnico allegato predisposto dalla Regione Lazio (allegato 2);
2. Gli interventi oggetto dell'accordo per un costo complessivo pari a € 6.000.000,00 saranno individuati secondo le procedure previste al successivo articolo 3.
3. Il compenso dovuto alla banca concessionaria per le attività di istruttoria iniziale e finale nonché di erogazione delle quote di contributo concesso farà carico al predetto fondo di euro 6 milioni.

Tale compenso sarà determinato con le modalità e i criteri previsti dalla convenzione sottoscritta dalla banca stessa con il Ministero delle Attività produttive per le attività connesse all'applicazione della Legge 488/92 ;

Si precisa, che le norme di attuazione della Legge 488/92 sono state definite sulla base dell'autorizzazione in data 2 agosto 2000 della Comunità Europea a regime di aiuto n.715/99-Italia-"Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese".

L'onere da liquidare ai componenti della commissione che effettuerà l'accertamento di spesa finale sarà a carico della ditta beneficiaria. Il costo verrà determinato con le modalità vigenti per la liquidazione delle spese ai componenti le commissioni che eseguono le verifiche sulle iniziative finanziate con la Legge 488/92.

Ai fini di tale copertura finanziaria alle somme da liquidare alla commissione di accertamento di spesa verrà inserita apposita commissione nel protocollo aggiuntivo che prevede l'impegno della ditta beneficiaria di accettare una trattenuta in sede di saldo del contributo pari alla somma pagata per i compensi ai componenti la commissione di accertamento finale di spesa che sarà nominata dal Ministero delle Attività produttive.

Articolo 3

Procedure per l'individuazione delle iniziative produttive

1. Le iniziative produttive saranno selezionate secondo una procedura prevista dalla L. 488/1992 e secondo i criteri e modalità di cui alla circolare ministeriale n.900019 del 15 gennaio 2001 (allegato n.3).

I settori delle attività produttive ammissibili a finanziamento sono quelli individuati nella delibera del CIPE del 21 marzo 1997 al punto 3.1 e successiva integrazione con la delibera del CIPE stesso in data 11 novembre 1998 n.127 ed in particolare:

- industria;
- agroindustria, produzione di energia o elettrica da biomasse;
- servizi compresi la movimentazione e il magazzinaggio di terminals e dei containers nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimpaccaggio, la pesatura e la campionatura delle merci alimentari e non;
- turismo.

In relazione a quanto previsto dalla citata circolare ministeriale n.900019/2001 al punto 3.1 compete al Responsabile Unico del contratto d'area, individuato nel Presidente protempore della Provincia di Viterbo, di segnalare i settori produttivi specifici che potranno beneficiare del contributo pubblico per i quali le imprese potranno proporre progetti di investimento.

Il Responsabile Unico dovrà comunicare, in rapporto ai settori produttivi selezionati per l'ammissibilità dei programmi di investimento, anche le aree territoriali idonee e disponibili in termini di:

- sufficiente dotazione di infrastrutture e servizi;
- conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- vincoli paesaggistici, culturali e ambientali.

Il Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di Responsabile Unico del Contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia, ha già comunicato al Ministero delle Attività Produttive che i settori produttivi eleggibili a contributo sono quelli dell'"Industria" e "Turismo" per i quali ha destinato rispettivamente il 40% e il 60% delle risorse disponibili di cui al presente Accordo di Programma Quadro.

Per l'espletamento della procedura concorsuale, compresa la sottoscrizione del protocollo aggiuntivo, fino alla emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e sua notifica alla ditta beneficiaria possono essere previste le seguenti fasi:

- 1) predisposizione del testo del bando.

A partire dalla data di sottoscrizione tra i soggetti aventi causa dell'APQ in esame in presenza della comunicazione da parte del Responsabile Unico del Contratto d'area completa di tutti i dati di cui al punto 3.1 della circolare n.900019/2001 richiamata; occorrono 15 giorni.

- 2) Firma del Ministro delle Attività produttive

Si stimano 15 giorni.

- 3) Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Occorrono 15 giorni.

- 4) Termine temporale per la presentazione della domanda da parte delle imprese.

Considerate le peculiarità del presente protocollo aggiuntivo si valuta il periodo a partire dalla data successiva a quella di pubblicazione in GURI, pari a 60 giorni. Tale termine può essere suscettibile di proroga ove ricorrano le condizioni necessarie e previa approvazione del Ministro delle Attività produttive.

5) Istruttoria bancaria.

In relazione al ridotto numero delle domande da istruire rispetto ai bandi ordinari esperiti per la legge 488/92, si prevedono 60 giorni.

6) Acquisizione per caricamento dati delle istruttoria sul software applicativo e formazione della graduatoria competente da parte della struttura del MAP.

La fase prevede anche una verifica dei dati forniti dalla banca su supporto informatico e in generale è previsto un periodo di 30 giorni.

7) Accertamento delle disponibilità ovvero almeno della potenzialità delle aree industriali e non ad accogliere gli insediamenti produttivi proposti dalle imprese interessate (delibera CIPE n.127 in data 11 novembre 1998).

Si può prevedere un periodo di 15 giorni.

8) Comunicazione nulla osta del MAP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Coordinamento Iniziative per l'occupazione (DPCM) per sottoscrivere protocollo aggiuntivo.

Sono sufficienti 10 giorni.

9) PCM per redazione testo del protocollo aggiuntivo, convocazione e sottoscrizione del protocollo.

Si ritengono sufficienti 15 giorni.

10) Pubblicazione della graduatoria definitiva in GURI, ed emissione da parte del Ministero delle Attività produttive, dei provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Sono previsti non meno di 15 giorni.

Relativamente ai tempi e alle modalità occorrenti per lo svolgimento delle fasi successive della procedura (erogazioni delle quote del contributo concesso in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione dell'investimento, accertamento finale di esecuzione dei lavori, concessione definitiva e saldo del contributo) è previsto il ricorso alle norme di applicazione della citata Legge 488/92.

In particolare si farà riferimento alle circolari ministeriali n.9000315 e 900316 rispettivamente del 14 luglio 2000 e 13 dicembre 2000.

Alla scadenza della fase 10 è necessario che almeno la metà dell'importo di 6.000.000 di euro sia accreditato direttamente dal Ministero della Economia e Finanza al Ministero delle Attività Produttive.

La erogazione del contributo alle imprese avverrà tramite la banca concessionaria nel rispetto delle modalità e criteri previste nelle richiamate circolari ministeriali nn.9000315/2000 e 900316/2000 rispettivamente riferite alle iniziative industriali e a quelle del turismo.

Tali circolari costituiranno riferimento anche per le operazioni di accertamento finale della spesa, per l'erogazione a saldo del contributo definitivo spettante alla ditta beneficiaria nonché per adottare la revoca del contributo stesso ove ricorrono le condizioni riportate nelle circolari stesse.

Il Ministero delle Attività produttive procederà ad effettuare l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento nel rispetto della vigente normativa di applicazione della Legge 488/92, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione nazionale e regionale e tenendo conto di quanto disposto dalla delibera CIPE n.88/2002.

2. Ultimata la procedura sopra indicata, il Soggetto responsabile dell'Accordo, provvederà ad effettuare l'aggiornamento dell'applicazione informatica degli Accordi di Programma Quadro, tramite inserimento, per ciascun progetto imprenditoriale finanziato, delle schede di attività – intervento, di cui alla delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 nonché a predisporre una tabella riassuntiva che indichi la denominazione, la localizzazione ed il costo degli stessi.
3. I documenti di cui al precedente comma 2 saranno oggetto di un nuovo Allegato che costituirà parte integrante dell'Accordo;

Articolo 4

Quadro finanziario

1. Il quadro delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente Accordo ammonta ad un totale complessivo di € 6.000.000,00. La successiva Tavola 1 riepiloga il suddetto ammontare di risorse per fonti di finanziamento e per annualità di competenza delle risorse;

TAVOLA 1 - FONTI FINANZIARIE E ANNO DI COMPETENZA

<i>Fonti finanziarie (Euro/000)</i>	2003	Totale
<i>Stato – Delibera CIPE n. 138/00)</i>	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE GENERALE	6.000.000,00	6.000.000,00

2. L'importo relativo alle risorse aree depresse di cui alla delibera CIPE 138/00 sono finalizzate nel presente accordo, nel limite massimo del 30% della complessiva dotazione assegnata alla Regione Lazio per le intese istituzionali di programma, di cui al punto 5.2 della stessa delibera.
3. L'importo relativo alle risorse aree depresse di cui alla citata delibera, di competenza 2003, pari a € 6.000.000,00 verranno trasferite al Ministero delle Attività Produttive;
4. Le quote non utilizzate delle risorse allocate con il presente accordo, le eventuali economie e/o revoche restano assegnate all'Intesa Istituzionale di Programma e sono riprogrammate con le modalità previste dall'Intesa.

Articolo 5

Quadro programmatico

Il presente accordo compreso nell'ambito della programmazione negoziata avviata sul territorio regionale, ampiamente diffusa e articolata nei diversi strumenti, alla quale si attribuisce la capacità di interpretare effettivi interessi e necessità del territorio, sulla base di un sistema di regole e rapporti istituzionali improntanti a diversi principi di sussidiarietà. Tale attività, implementata nel corso del 2003, mediante l'adozione del presente atto, rientra nel quadro delle previsioni programmatiche del DPEFR 2004-2006, ed è in coerenza con l'atto di indirizzo approvato dal CIPE il 4 aprile 2001 che ha dato avvio al processo di regionalizzazione della programmazione negoziata aprendo nuove prospettive per la individuazione di azioni e promozioni economiche per lo Sviluppo locale.

Articolo 6

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento che saranno immesse ultimata la procedura di cui all'art.3, comma 1;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
 - c) a procedere periodicamente al monitoraggio e alla verifica dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro, impegnandosi a trasmettere contemporaneamente copia al Ministero delle Attività Produttive;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 8;
 - f) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro i soggetti firmatari individuano quale soggetto responsabile il Presidente della Provincia di Viterbo, quale soggetto Responsabile Unico del Contratto d'Area Montalto di Castro –Tarquinia;
2. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nell'Accordo attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del soggetto responsabile di procedimento di ciascun intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) presentare, a partire dal 31 gennaio 2004 ed entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato paritetico di attuazione della citata intesa istituzionale di programma una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, con riferimento al periodo precedente al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno. La relazione evidenzia i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di nuova programmazione, revoca o rimodulazione degli interventi da parte dei soggetti istituzionali preposti. La relazione

conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo. Con la relazione verranno trasmesse al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento, mediante l'aggiornamento dei dati dell'applicazione informatica di cui alla citata delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002;

- e) trasmettere una copia della relazione semestrale e le relative schede di cui al punto precedente ai Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali di cui all'articolo 1, i quali, a loro volta, sono tenuti a presentare, ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997 una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte;
- f) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;
- g) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra i soggetti sottoscrittori, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione, nel caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Articolo 8

Responsabili degli interventi e dei procedimenti

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, il Soggetto responsabile dell'accordo individua i soggetti responsabili dei singoli interventi che svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell'Accordo di programma quadro, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive

Articolo 9

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo,

su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione;

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto;
3. Qualora invece le controversie permangano, la questione è rimessa al Comitato istituzionale di gestione;
4. Ove in ordine alle predette controversie venga adita l'autorità giudiziaria ordinaria, le Parti che sottoscrivono il presente Accordo stabiliscono comunque, sin d'ora, la competenza del Foro di Roma.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente;
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento;
3. Nel caso di ritardi, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato;
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti;
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva;
6. Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata;
7. Il Comitato istituzionale di gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate.

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli indicati nella lettera b) del punto 1.3 della delibera CCE 21 marzo 1997 n. 29, la cui partecipazione sia necessaria per la completa realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo;
3. L'accordo ha durata fino al completamento delle iniziative imprenditoriali, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità

ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa di cui all'articolo 12 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione;

4. Qualora l'inadempimento delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione degli studi previsti nell'Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute per le ulteriori attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso;
5. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Roma,

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Paolo Emilio Signorini, Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

.....

La Regione Lazio

Dott. Giorgio Camponi, Direttore Dipartimento Economico e Occupazionale

.....

Il Ministero delle Attività Produttive

Prof. Roberto Pasca di Magliano, Direttore Generale – Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese

.....

Allegati



"ALLEGATO 1.doc"



"ALLEGATO 2.doc"



"ALLEGATO 3.doc"



Allegato2

TV HB

ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO D'AREA MONTALTO DI CASTRO – TARQUINIA"

ALLEG. alla DELIB. N. 1346

19 DIC. 2003

1- PREMESSA

Il presente documento illustra brevemente le caratteristiche del territorio interessato, delle risorse presenti, dei punti di forza e di debolezza, nonché gli obiettivi principali da raggiungere attraverso l'attuazione di strategie diversificate, una delle quali fa riferimento all' Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.), quale strumento finanziario per agevolare la creazione di nuova imprenditoria sul territorio, elemento indispensabile al superamento dei problemi socio-occupazionali che da tempo lo affliggono.

Si ricorda che l'area è stata dichiarata ad elevata crisi occupazionale con Decreto del Ministero del Lavoro del 1995, e che è inserita tra le aree Obiettivo 2 della programmazione comunitaria, oltre ad essere oggetto dello specifico Contratto d'Area, siglato nel luglio del 2000.

2 – IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

2.1 CONTESTO TERRITORIALE

Il territorio interessato, nel quale sono compresi i Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia, ha complessivamente una superficie di 1.188 kmq, una popolazione residente di 48.504 abitanti, e una densità di 41 abitanti per kmq. In particolare Montalto di Castro ha una superficie di 290 kmq., con 7.063 abitanti e 37 abitanti per kmq, e Tarquinia di 280 kmq., con 14.020 abitanti e 50 abitanti per kmq.

La popolazione abita per il 90% in centri e per il 10% in case sparse. IL territorio dei due comuni copre l'intera fascia costiera della provincia di Viterbo, ed assume in questo senso una importanza rilevante nelle strategie di sviluppo dell'intera provincia.

Per quanto riguarda le risorse presenti, per i vari settori produttivi si riporta sinteticamente quanto segue:

Agricoltura:

Il tessuto produttivo locale non evidenzia, in generale, comparti di peso, fatta eccezione per l'agricoltura che, in termini occupazionali e d'incidenza nella determinazione del reddito locale, rappresenta il settore "forte" di tutto il territorio. Le coltivazioni a frumento occupano un'alta percentuale del terreno agricolo, ma è anche rilevante la presenza

d'aziende orticole di medie e piccole dimensioni, la cui produzione tende sempre di più alla diversificazione dei prodotti offerti ed, in particolare, punta molto sulle primizie destinate al mercato fresco, soprattutto nel territorio di Montalto. L'andamento occupazionale nell'agricoltura è peraltro da anni decrescente ed inoltre alcune attività, concentrate in ristretti periodi dell'anno, offrono lavori stagionali, cioè occupazione saltuaria, e non riescono a soddisfare le richieste di lavoro.

Nuovi sbocchi possono essere aperti dalla produzione di prodotti specifici a denominazione d'origine protetta, dall'agricoltura biologica, dalla produzione specializzata e tecnicamente avanzata di prodotti ortofrutticoli dalla florovivaistica in serra.

La zootecnia ha dimensioni modeste e prevalgono gli allevamenti d'ovini. La produzione di carni e latte si appoggia sulla grande distribuzione. Una nicchia di mercato potrà essere conseguita attraverso una politica di valorizzazione del prodotto locale accompagnata ad azioni più rilevanti sul settore della ospitalità diffusa.

Industria:

Per quanto concerne il settore industriale, sono presenti principalmente piccole imprese edili ed imprese artigianali per la trasformazione agroalimentare. L'area, così come tutta la provincia di Viterbo, è in declino industriale. Ed è caratterizzata dalla presenza prevalente di piccole imprese (l'80% al di sotto di 10 dipendenti), con scarsa propensione alla innovazione tecnologica ed alla internazionalizzazione.

Nell'area in oggetto, l'unico evento significativo, ma esterno, che ha rappresentato l'occasione per l'avvio di uno sviluppo non collegato unicamente all'agricoltura, anche se in seguito ha determinato l'attuale crisi, è legato alla realizzazione dell'importante centro di produzione elettrica dell'ENEL, che ha interessato tutto il comprensorio, stravolgendone il tessuto economico, per circa 25 anni.

La costruzione della centrale, con le sue vicissitudini, ha, infatti, inciso profondamente sul tessuto economico-sociale e sullo sviluppo del territorio ed ha rappresentato la principale realtà economica in grado di fornire occasioni di lavoro e di sviluppo imprenditoriale, in un territorio sostanzialmente privo d'attività industriali.

L'attuale struttura produttiva dell'area risente delle conseguenze determinate da un modello di sviluppo assimilabile a quello "monoculturale", perché basato unicamente sulla costruzione di una grande opera, l'impianto di produzione dell'ENEL, che presenta caratteristiche comuni, pur nella sua atipicità in quanto area non industrializzata, a quelle d'altre aree in cui siano localizzate poli produttivi.

Le notevoli dimensioni dell'opera e anche la presenza di una considerevole forza di lavoro esterna (basti considerare che la popolazione di Montalto di Castro è di 7.063 abitanti ed in cantiere, nei periodi di punta erano presenti circa 6.000 addetti giornalieri), hanno offerto numerose possibilità di lavoro nell'indotto, ma hanno anche provocato forti tensioni sociali nei momenti delle scelte strategiche e strutturali riguardanti l'impianto (la scelta e poi l'abbandono del nucleare, la riconversione della centrale, l'ipotesi d'alimentazione con gas metano liquefatto proveniente dalla Nigeria).

Turismo:

Per quanto concerne il turismo, l'area di Montalto di Castro e Tarquinia ha rappresentato da sempre per il Paese un patrimonio culturale e naturale di grande valore e un polo d'attrazione dell'Italia centrale. La presenza di aree archeologiche, musei, centri storici, risorse ambientali e culturali e la vicina costa tirrenica offrono al visitatore una vasta serie d'opportunità. Nel corso degli anni però si è verificato un utilizzo delle risorse non equilibrato, determinando la necessità di rivalutare logiche di valorizzazione ai fini turistici delle risorse ambientali e culturali, come base per il rilancio economico dell'area e per la creazione di nuova occupazione nel settore turistico.

Il turismo balneare si è concentrato in due soli mesi dell'anno, e si è stabilizzato su una offerta di servizi di scarso livello, inadeguata ad attirare clientela benestante, stranieri e tours operators qualificati. Il turismo culturale ed interno non è organizzato e non sa offrire opportunità interessanti alla pur presente domanda di settore.

Oggi non è più conveniente puntare esclusivamente sul turismo balneare, ma occorre promuovere un programma integrato di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio (storico tradizionali, archeologiche e ambientali). La capacità ricettiva e l'offerta di servizi risultano non adeguate in termini qualitativi e insufficienti in termini quantitativi. Si tratta, infatti, di livelli che non consentono ai gestori la possibilità di inserirsi nei principali circuiti dei tour operator, non potendo garantire una sistemazione per gruppi organizzati, congressi od occasioni di lavoro, etc. L'eccessivo campanilismo dei comuni non ha favorito forme di cooperazione per la creazione di eventi di richiamo e per la messa a punto di offerte qualificati nei diversi settori.

Terziario:

Il settore terziario non ha avuto in questi anni uno sviluppo tale da compensare gli squilibri occupazionali, anche se le attività dei servizi, commercio all'ingrosso e al dettaglio e

turismo costituiscono un polo di attrazione occupazionale, secondo solo all'agricoltura, ed hanno permesso in parte di assorbire le perdite dei posti nei cantieri ENEL.

Occupazione:

Nella Circonscrizione per l'impiego di Tarquinia, il rapporto tra gli iscritti al collocamento e la popolazione attiva è passato dall'8% del 1990 al 19,4% del 1994, per raggiungere il livello del 22,4% del 1998 (dati elaborati dall'O.M.L. della Regione Lazio su dati del Ministero del Lavoro).

Al 31/12/2002 gli iscritti al collocamento nella circoscrizione di Tarquinia sono pari a 10.088 (20% della popolazione attiva). Nel solo Comune di Montalto il numero degli iscritti è pari a 1.631. In linea generale, il tasso di disoccupazione del territorio è mediamente il doppio del valore nazionale.

In un contesto in cui l'industria locale ha sempre avuto un ruolo limitato e marginale, la fine dei lavori di realizzazione della centrale ENEL ha ancor più ridotto questo comparto. Le aziende che ruotavano attorno alla centrale hanno subito un considerevole ridimensionamento, se non addirittura cessato la loro attività.

2.2 IL QUADRO NORMATIVO

Per quanto riguarda gli aspetti socioeconomici e territoriali, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 530 DEL 27 LUGLIO 2000 CHE INSERISCE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTALTO DI CASTRO E TARQUINIA TRA LE AREE DEPRESSE OBIETTIVO 2;
- DECRETO MINISTERO DEL LAVORO DEL 14 MARZO 1995 RICONOSCIMENTO DELL'AREA AD ELEVATO SQUILIBRIO TRA DOMANDA ED OFFERTA DEL LAVORO.
- DPCM 15 APRILE 1998 – INDIVIDUAZIONE COME AREA DI CRISI AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA REALIZZARE MEDIANTE CONTRATTI D'AREA

2.3 LE STRATEGIE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

2.3.1 le strategie e le priorità di sviluppo del settore

Nel complesso, la situazione del territorio di Montalto di Castro e di Tarquinia richiede, al fine di riattivare un nuovo processo di sviluppo, l'individuazione di nuove e alternative attività che consentano, oltre ad un incremento della base produttiva, anche la crescita del capitale fisso sociale, in un quadro di recupero, di salvaguardia

e di valorizzazione dei notevoli valori ambientali, turistici, archeologici e culturali presenti nell'area.

Il rilancio produttivo dell'area dovrà pertanto avvenire attraverso la realizzazione di specifiche linee di azione finalizzate:

- alla promozione ed individuazione di nuove iniziative industriali rivolte anche alla valorizzazione delle risorse locali, incentrate in particolare sul settore elettromeccanico e sull'agroalimentare, utilizzando le infrastrutture (aree industriali) disponibili;
- alla creazione dei servizi comuni per le imprese;
- al potenziamento ed alla riqualificazione delle attività imprenditoriali legate al turismo balneare;
- alla promozione di iniziative imprenditoriali nel settore turistico-archeologico;
- al consolidamento di produzioni agricole orientate verso prodotti di qualità (certificazioni).

2.3.2 gli strumenti di attuazione

Gli strumenti principali di attuazione individuati a livello programmatico sono:

La programmazione comunitaria (decisione della Commissione n. 530 del 27 luglio 2000 e n. 363 del 27 aprile 2001), che ha identificato, tra le aree depresse, obiettivo 2, il territorio dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia.

La programmazione nazionale, consolidatasi nel finanziamento di due programmi di sviluppo, finanziati con il Fondo Sviluppo di cui all'art. 1 ter della legge 236/93 con decreti del Ministero del Lavoro del 24 dicembre 1997 e del 31 maggio 1999, comprendenti il territorio più ampio dell'alto Lazio, che fanno riferimento alla Società Spal, Società consortile partecipata dalle amministrazioni locali, CCIAA di Viterbo, Associazioni imprenditoriali e per conto della Regione Lazio, da BIC Lazio e nell'attuazione del Contratto d'Area di Montalto di Castro- Tarquinia, sottoscritto il 21 luglio 2000.

La programmazione regionale attraverso i Documenti di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) 2003/2005 e 2004/2006, ha individuato tra i propri obiettivi l'attuazione del Contratto D'Area e in particolare nel DPEFR 2004/2006 al capitolo "4.2.1 Programmazione negoziata" ha destinato una quota parte, pari a euro 6.000.000, delle risorse assegnate alla Regione Lazio con la delibera CIPE 138/00 alle finalità del Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area mediante ricorso alle procedure e modalità della Legge 488/92.

3 - L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

3.1 OBIETTIVI

Nell'ambito del contesto socioeconomico del comprensorio sopra indicato, l'obiettivo dell'A.P.Q. è individuabile nello stimolo dell'imprenditoria locale nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi, con l'obiettivo generale del recupero della precaria situazione socio-economica.

In particolare l'A.P.Q. è finalizzato a:

1. Consolidare e potenziare il settore industriale, con particolare riferimento all'area industriale Due Pini di Montalto di Castro, incentivando la creazione di un distretto industriale. A livello di infrastrutture, l'azione sarà supportata dalla realizzazione di un ulteriore stralcio dell'area industriale.
2. Riqualificare e potenziare il turismo balneare.
3. Dare forte impulso alla creazione di un turismo alternativo e complementare a quello balneare, basato sulla valorizzazione delle risorse culturali, enogastronomiche e naturalistiche del territorio.

Contestualmente sarà avviata anche, attraverso la società di riferimento del Contratto d'Area e gli Enti Locali, un'azione di verifica ed eventuale potenziamento/riqualificazione delle infrastrutture esistenti.

Sarà inoltre affiancata un'attività di promozione del territorio, attivando collaborazioni e sinergie tra gli enti locali, che fino ad ora hanno agito singolarmente.

A completamento delle azioni per il potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche, saranno avviate anche attività di consolidamento delle produzioni agricole orientate verso prodotti di qualità (certificazioni).

3.2 COERENZA DELL'APQ CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

A livello attuativo, l'A.P.Q. si inserisce nell'ambito delle azioni del Contratto d'Area finalizzate alla definizione di un Protocollo Aggiuntivo destinato ad un nuovo pacchetto di iniziative imprenditoriali, e fornirà il mezzo finanziario di sostegno, attraverso il cofinanziamento delle iniziative imprenditoriali del territorio, utilizzando lo strumento della Legge 488/92, con bandi dedicati al territorio dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia.

3.3 RISULTATI ATTESI

Dall'azione di stimolo dell'A.P.Q., si attuano i seguenti risultati:

1. Pieno utilizzo dei lotti del 1° Stralcio dell'area industriale Due Pini di Montalto di Castro già realizzata ed avvio e completamento dei lotti del 2° Stralcio per ulteriori iniziative industriali (l'avvio del 2° Stralcio è condizionato dal pieno utilizzo del 1° Stralcio). Ad oggi risultano presentate iniziative industriali nell'area Due Pini per 50 milioni di €, con un'occupazione diretta di circa 300 unità. Le risorse finanziarie previste dall'A.P.Q. destinate per il 40% al settore industria, consentiranno di incentivare iniziative per 16 milioni di €, pari al 30% di quelle previste, con un'occupazione stimabile in 100 unità.
2. Potenziamento dell'offerta turistica attraverso l'incentivazione di iniziative che prevedono di realizzare strutture di accoglienza diffuse (campeggi, villaggi turistici, residences, piccoli alberghi). Ad oggi sono state proposte, nell'ambito del Contratto d'Area, circa 80 iniziative per un investimento previsto di 230 milioni di € ed un'occupazione di circa 1100 unità. Dei 6 milioni di € previsti dall'A.P.Q., il 60% sarà destinato al settore turistico. Ciò consentirà di incentivare iniziative per circa 24 milioni di € pari al 10% di quelle previste, con un'occupazione diretta stimata di 120 unità ed un aumento dell'offerta di circa 600 posti letto.

Le azioni di cui sopra, saranno affiancate da un complesso di iniziative che consentiranno di:

1. Realizzare una maggiore visibilità delle risorse del territorio attraverso la definizione di un sistema di prodotti turistici il più possibile differenziato per caratteristiche, contenuti e prezzo dell'offerta, su cui impostare le politiche di promozione e comunicazione.
2. Rafforzare le reti e le capacità di relazione tra gli operatori.

3. Promuovere i canali diversificati del turismo balneare, culturale, enogastronomico, naturalistico.
4. Favorire l'associazionismo tra comuni per la promozione del territorio.
3. Potenziare le infrastrutture esistenti per la fruibilità dei prodotti e dei servizi per il turista.
4. Riequilibrare i flussi spaziali, valorizzando alcune aree scarsamente frequentate.

4 GLI INTERVENTI PROGRAMMATI

4.1 IL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

Il processo di selezione degli interventi si articolerà su due canali convergenti:

La selezione delle iniziative da inserire nel Protocollo Aggiuntivo al Contratto D'Area Questa attività è portata avanti dal Responsabile Unico del Contratto d'Area che, attraverso il tavolo di concertazione con le Amm.no Locali, le Parti Imprenditoriali e Sociali, avvalendosi della SPAL, Società di riferimento del Contratto d'Area, ha già selezionato sul territorio un numero rilevante di iniziative (circa 140) tra le quale selezionare quelle con i requisiti per la sottoscrizione del Protocollo Aggiuntivo (verifica della cantierabilità ed istruttoria bancaria per la verifica dei parametri economici e finanziari;

Il Bando dedicato con i criteri della L.488/92, attraverso il quale saranno finanziati, secondi i criteri di selezione della legge, sia le iniziative che afferiscono al Protocollo aggiuntivo che le altre sul territorio.

4.2 LE SCHEDE DEGLI INTERVENTI

Le schede relative agli interventi finanziati potranno essere disponibili solo successivamente al processo di selezione conseguente all'emanazione del Bando 488 da parte del Ministero delle Attività Produttive e alle relative istruttorie.

